

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA



approvato dal Consiglio d'Istituto in data 3 luglio 2023

Se non siamo in grado di autodisciplinarci, il mondo lo farà per noi.
(William A. Feather)

PREMESSA :

- a) La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione di conoscenze competenze e sviluppo della coscienza critica e al tempo stesso è comunità aperta al dialogo, alla ricerca, all'esperienza sociale.
- b) La scuola, interagendo con la più ampia comunità sociale, contribuisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza degli studenti educando i giovani al rispetto reciproco, alla tolleranza, all'inclusione, al senso di responsabilità e all'autonomia individuale.
- c) Il presente regolamento è stato redatto secondo le norme e i criteri stabiliti dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, inteso a modificare ed integrare il precedente D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Statuto delle Studentesse e degli Studenti, della O.M. n.3602 del 4 luglio 2008.

Art. 1 - Ambito di applicazione:

Le sanzioni indicate nel presente regolamento disciplinare si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dai locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico quali uscite, viaggi d'istruzione, attività sportive ecc. Potranno essere considerati di maggiore gravità quei comportamenti che, effettuati all'esterno della normale attività scolastica (es. durante visite e viaggi d'istruzione) arrechino danno e/o pericolo al gruppo impegnato in tale attività o compromettano l'immagine del Liceo scientifico paritario Carducci di Milano.

Art. 2 - Principi generali

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. La sanzione, nella comunità scolastica, deve essere adottata secondo criteri di trasparenza, efficacia, economicità (L. n.241/90) e con finalità educative.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto, ma solo sul voto di condotta.
5. I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative proponendosi di far acquisire agli allievi la consapevolezza dei propri comportamenti devianti e la capacità di correggerli, educandoli a interagire correttamente con gli altri, sia all'interno che all'esterno della comunità scolastica.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate al principio della gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è offerto, se possibile ed opportuno, di convertire la sanzione in attività di natura sociale o culturale a favore della comunità scolastica.
7. La coesistenza di più infrazioni e/o la presenza di circostanze aggravanti possono comportare l'applicazione di un provvedimento di livello superiore, mentre la presenza di circostanze attenuanti può comportare l'applicazione di un provvedimento di livello inferiore.
8. Ai fini del comma precedente costituiscono specifiche circostanze aggravanti l'abitudine del comportamento illecito e una motivazione di carattere razzista o di intolleranza verso qualunque diversità.
9. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione delle proprie opinioni correttamente manifestata e non lesiva della dignità e del rispetto altrui.
10. I provvedimenti disciplinari notificati ai destinatari secondo la normativa vigente (art. 3 co. 4 della L. 241/90 e successive modifiche) devono indicare il termine e l'autorità cui è possibile presentare ricorso.
11. I provvedimenti disciplinari possono essere eseguiti anche in pendenza del procedimento d'impugnazione.
12. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento

penale, il D.S. sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità penale in applicazione all'art. 361 del c.p.

Art. 3 Istruttoria, Contestazione degli addebiti e Contraddittorio

1. **Istruttoria.** L'Istituzione Scolastica (di volta in volta rappresentata da diversi soggetti: docente di classe, coordinatore di classe, collaboratore del Caed, Caed) si attiverà per conoscere l'effettivo svolgersi dei fatti, raccogliendo le informazioni in merito all'accaduto e provvedendo alla relativa verbalizzazione.
2. **Contestazione degli addebiti.** L'eventuale contestazione della mancanza o del fatto illecito dovrà essere comunicata per iscritto alla famiglia o allo studente maggiorenne, al termine dell'istruttoria.
3. **Contraddittorio.** Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Per questo motivo il provvedimento di irrogazione della sanzione o di archiviazione avviene al termine dell'audizione e durante una seduta del Consiglio di Classe appositamente convocato in via straordinaria e per motivi disciplinari (si veda il successivo Art. 8).
4. Le sanzioni disciplinari, previste nel successivo art.5 "a" e "b" potranno essere irrogate direttamente ed immediatamente dal docente di classe, in deroga al presente articolo.
5. La sanzione dovrà essere irrogata in modo tempestivo, per assicurare la comprensione e quindi l'efficacia, e comunque nel rispetto della procedura dettagliata nel presente articolo.

Art. 4 Sanzioni alternative all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

1. Ove sia possibile garantire la dovuta sorveglianza, alla famiglia dell'alunno o allo studente maggiorenne è offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica (o in altre attività a scopo sociale). Il compito della sorveglianza può essere affidato esclusivamente a personale scolastico, docente o ATA e assume il carattere della volontarietà.
2. Le attività dovranno mirare a far comprendere allo studente il danno inferto alla comunità scolastica ed avere un valore di riparazione morale prevedendo un nesso tra la mancanza e l'attività alternativa proposta, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Mancanza	Sanzione alternativa
Mancato rispetto degli arredi e degli spazi della scuola o dei compagni	Operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici e delle aree esterne .
Mancanza di rispetto del personale della scuola	Collaborazione con il personale ausiliario
Mancato rispetto o non esecuzione delle consegne a casa o a scuola.	Consegna da svolgere a casa o in classe
Mancanza del materiale occorrente	Riordino della biblioteca o di altri spazi
Mancanza di rispetto verso docenti e compagni	Attività di volontariato, se concordate con associazioni
Ripetuti ritardi e/o assenze ingiustificate	Accompagnamento a scuola da parte dei genitori (se minorenni) e colloquio con CAED e coordinatore

3. Le sanzioni pecuniarie e il risarcimento del danno non sono convertibili, salvo diversa valutazione discrezionale del Consiglio di Classe.

Art. 5- Natura e classificazione delle sanzioni

1. **Sanzioni che non comportano l'allontanamento della comunità scolastica**
 - a) Richiamo verbale dei Docenti e del Caed
 - b) Annotazione sul registro di classe
 - c) Ammonizione e contestuale notifica alla Famiglia

2. **Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica**

d) **Allontanamento dalla scuola (sospensione) fino a 15 giorni** (art. 4, comma 7, D.P.R. 249/98 seguenti modifiche)

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

e) **Allontanamento dalla scuola (sospensione) superiore a 15 giorni** (art. 4 – comma 9 D.P.R. 249/98 e seguenti modifiche)

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

f) **Allontanamento fino al termine delle lezioni** (art. 4 – comma 9 bis D.P.R. 249/98 e seguenti modifiche)

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico ¹.

g) **Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi** (art. 4 – comma 9 bis e ter D.P.R. 249/98 e seguenti modifiche):

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto **f)** ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

¹ la nota Miur 31 luglio 2008, Prot. 360/PO precisa che, in riferimento alla sanzione, l'allontanamento dello studente fino al termine delle lezioni non può comportare automaticamente il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze necessarie alla validazione dell'Anno Scolastico).

3. *Sanzioni accessorie e/o alternative alle precedenti (vedi anche tabella art. 4)*

Le successive sanzioni potranno essere poste in essere in alternativa o in aggiunta alle sanzioni da "a" a "b":

- h) Riflessione individuale con il docente e/o con il Caed
- i) Consegna da svolgere in classe
- l) Consegna da svolgere a casa
- m) Convocazione dei genitori
- n) Risarcimento, sostituzione e reintegrazione di un bene danneggiato

Le successive sanzioni potranno essere poste in essere in alternativa o in aggiunta alle sanzioni da "c" a "g":

- o) Esclusione dalla partecipazione a visite e viaggi di istruzione, stage, tirocini formativi
- p) Risarcimento, sostituzione e reintegrazione di un bene danneggiato

Art. 6 - Corrispondenza mancanze – sanzioni

MANCANZA	SANZIONI			
	a b	c	d	e f g
Indicazioni di massima che possono essere derogate sulla base di adeguate motivazioni, in presenza di reiterazione di comportamenti o di particolari situazioni di gravità				
Disturbo durante le lezioni.				
Ritardi ripetuti o ripetute assenze non giustificati.				
Mancanza del materiale occorrente. Danni ad oggetti della scuole o dei compagni				
Non rispetto o non esecuzione delle consegne a casa o a scuola.				
Omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa.				
Non rispetto del divieto di fumo (oltre la sanzione prevista ai sensi di legge)				
Uscita o permanenza ingiustificata fuori dall'aula.				
Linguaggio volgare e irrispettoso nei confronti dei compagni e del personale della scuola				
Uso durante le lezioni di cellulari, giochi elettronici e oggetti non pertinenti con l'attività didattica.				
Presenza di almeno n. 5 note disciplinari				
Presenza di almeno n. 2 note disciplinari relative al divieto di fumo				

Impedimento del regolare svolgimento della lezione				
Falsificazione di firme o del contenuto di comunicazioni.				
Furti o danneggiamenti alle strutture, agli arredi e a ogni tipo di materiale o strumentazione della scuola.				
Ripetuto utilizzo di cellulare				
Introduzione all'interno della scuola di materiali e oggetti pericolosi.				
Giochi e comportamenti aggressivi pericolosi, dovunque posti in essere.				
Linguaggio estremamente offensivo nei confronti dei compagni e del personale della scuola o contro il decoro pubblico o religioso				
Presenza di almeno n. 2 ammonizioni scritte				
Violenze fisiche e psicologiche verso gli altri, dovunque poste in essere.				
Episodi di bullismo o cyberbullismo				
Episodi di intolleranza razziale, religiosa, umana (in particolare nei confronti dei più deboli).				
Contraffazione di documenti ufficiali mediante falsificazione di firme dei docenti e dei genitori.				
Interruzione pubblico servizio				
Uso improprio o divulgazioni di nomi, numeri telefonici, indirizzi, notizie personali, foto e riproduzioni, in netta violazione della privacy.				
Compromissione colposa o dolosa dell'incolumità delle persone				
Ingiuria, offesa, oltraggio nei confronti del personale docente e non docente, dovunque posti in essere.				
Percosse o lesioni a compagni o personale della Scuola				
Violenze, atti osceni o altri reati perseguibili penalmente, dovunque poste in essere.				

Art. 7 - Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni

	Docenti di Classe/Caed	Consiglio di Classe	Consiglio di Istituto
a_ Richiamo verbale.			
b_ Nota nel registro di classe			
c_ Ammonizione scritta del coordinatore di Classe (a nome del Consiglio di classe o del Caed)			
d_ Sospensione fino a 15 giorni.			
e_ Sospensione oltre i 15 giorni.			
f_ Sospensione fino al termine delle lezioni.			
g_ Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato			

Art. 8 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. L'alunno deve poter esporre le proprie ragioni, presentare prove e testimonianze che saranno riportate nel verbale del Consigli di Classe o d'Istituto.
2. Gli organi collegiali chiamati ad irrogare la sanzioni sono convocati in seduta urgente e straordinaria dal Caed su segnalazione di un docente, del coordinatore di classe, del collaboratore del D.S. e o altro personale scolastico.
3. Tutti i componenti sono tenuti al rispetto della segretezza sull'oggetto della discussione e la relativa deliberazione.
4. Il Consiglio di classe in sede disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i rappresentanti eletti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga (O.M. n. 3602 del 4.7.2008).
5. Gli organi collegiali, in ogni caso, dopo aver ascoltato lo studente e/o i suoi genitori, devono deliberare esclusivamente alla presenza dei soli docenti. Della deliberazione assunta viene data tempestivamente notizia ai genitori e allo studente.
6. Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire l'allontanamento dalle lezioni con una attività in favore della comunità scolastica.
7. A conclusione della procedura, che deve compiersi entro quindici giorni, la sanzioni irrogata deve essere comunicata per iscritto ai genitori e allo studente, a cura del Caed, con l'indicazione delle motivazioni, delle modalità e date stabilite per la sanzione.

Art. 9 - Efficacia della sanzione

1. I provvedimenti di sospensione dall'attività scolastica incidono sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
2. Anche la reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
3. Qualora l'alunno a seguito di un comportamento disciplinare, che non comporti l'allontanamento delle

lezioni, abbia modificato il proprio agire, si potrà ritenere superata la sanzione e non tenerne conto ai fini del voto sul comportamento.

Art. 10 - Individuazione dei soggetti

1. Se l'autore del comportamento scorretto è stato individuato inequivocabilmente, verrà immediatamente segnalato da chi ne ha la custodia al Coordinatore, al collaboratore del CAED o al CAED al fine dell'adozione del provvedimento conseguente, rispondendo personalmente del comportamento
2. Qualora invece l'individuazione del soggetto responsabile risultasse impossibile, ma l'infrazione può essere chiaramente e direttamente ricondotta ad un certo gruppo, **il gruppo stesso è chiamato a rispondere solidalmente.**

Art. 11 - Impugnazione

1. Contro le sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso il ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'Organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.
2. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
3. L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 12 - Organo di garanzia

1. L'organo di Garanzia d'Istituto, come modificato dal DPR 235/07 e dalla nota 31/7/2008, è la Giunta Esecutiva del Consiglio d'istituto, composta da un genitore, uno studente, un rappresentante dei non docenti, Caed.
2. Il Consiglio di Istituto potrà individuare anche tre membri supplenti.
3. L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.

Art. 13 Regolamento dell'Organo di garanzia

1. L'organo è convocato dal Caed, che lo presiede, e provvede a nominare, di volta in volta, un segretario a cui è affidato il compito di verbalizzare.
2. La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai membri dell'organo con un preavviso di almeno cinque giorni.
3. Le riunioni dell'organo di garanzia sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Il membro impossibilitato ad intervenire deve far pervenire per iscritto, prima della seduta, la comunicazione relativa alla propria assenza.
4. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto.
5. L'espressione del voto è palese.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I membri sono tenuti alla assoluta segretezza di tutti gli atti interni.
7. Non è prevista l'astensione.
8. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare i componenti l'Organo non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
9. È fatto obbligo all'Organo di garanzia di assumere la testimonianza verbale o scritta dei soggetti coinvolti.
10. Nel caso in cui l'Organo debba assumere decisioni che riguardino per diretto coinvolgimento o per incompatibilità uno dei membri dell'organo stesso, questi è sostituito da uno dei membri supplenti.
11. Il verbale redatto è consultabile nel rispetto delle norme sulla trasparenza degli atti e della riservatezza dei dati personali.

12. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato e può essere impugnato presso l'Organo di Garanzia Regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.
13. L'Organo di garanzia, inoltre, dirime i conflitti che possano sorgere in merito all'applicazione del presente regolamento e formula proposte al Consiglio d'Istituto relativamente a eventuali modifiche che risultassero opportune per adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle studentesse.

Art. 14 - Norma di rimando

Per quanto non previsto dal presente documento, si rimanda alle norme dello Stato.